



**Provincia
di Milano**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

(Aggiornato alla delibera di Consiglio provinciale n. 5/2011 del 03.02.2011)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- art. 1 Prima convocazione del Consiglio.
- art. 2 Prima adunanza del Consiglio - Adempimenti della prima seduta

CAPO II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA

- art. 3 Poteri e prerogative del Presidente del Consiglio
- art. 4 Poteri e prerogative del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente
- art. 5 Compiti ed attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza
- art. 6 Modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza
- art. 7 Validità della seduta e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
- art. 8 Cessazione e surroga dei componenti l'Ufficio di Presidenza

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

- art. 9 Composizione dei Gruppi
- art. 10 Dichiarazione di appartenenza
- art. 11 Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare

CAPO IV CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

- art. 12 Composizione e funzionamento
- art. 13 Competenze

CAPO V COMMISSIONI PERMANENTI

- art. 14 Istituzione delle Commissioni
- art. 15 Composizione delle Commissioni
- art. 16 Designazione e nomina dei componenti le Commissioni
- art. 17 Sostituzioni
- art. 18 Costituzione delle Commissioni
- art. 19 Presidenza delle Commissioni

art. 20	Convocazione delle Commissioni
art. 21	Coordinamento dei lavori delle Commissioni con i lavori del Consiglio
art. 22	Processo verbale
art. 23	Ordine del giorno delle Commissioni
art. 24	Competenze concorrenti e questioni di competenza
art. 25	Termine per i pareri
art. 26	Validità delle sedute delle Commissioni
art. 27	Svolgimento delle sedute in sede referenti
art. 28	Poteri e funzioni delle Commissioni
art. 29	Consultazioni, interventi ed audizioni
art. 30	Commissioni consiliari speciali e d'indagine o d'inchiesta
art. 30 bis	Disciplina dei lavori delle Commissioni

CAPO VI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

art. 31	Istituzione
art. 32	Obiettivi
art. 33	Composizione
art. 34	Pareri.
art. 35	Riunioni
art. 36	Attuazione delle iniziative
art. 37	Convocazione
art. 38	Validità delle sedute
art. 39	Dotazione dei fondi
art. 40	Rinvio

CAPO VII IL CONSIGLIO PROVINCIALE

art. 41	Organizzazione e funzionamento del Consiglio Provinciale
art. 41 bis	Ufficio di Programma
art. 42	Programmazione e calendario dei lavori del Consiglio Provinciale
art. 43	Convocazione
art. 44	Luogo delle sedute
art. 45	Appello - Mancanza del numero legale
art. 46	Pubblicità delle sedute
art. 47	Interruzione o sospensione delle sedute
art. 48	Verifica del numero legale
art. 49	Validità delle deliberazioni
art. 50	Processo verbale
art. 51	Ordine delle sedute - Sanzioni
art. 52	Comportamento del pubblico
art. 53	Divieto di ingresso degli estranei nell'aula
art. 54	Ordine del giorno
art. 55	Deposito degli atti - Rilascio di copie

art. 56	Trattazione dell'ordine del giorno
art. 57	Commissione di scrutinio
art. 58	Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno
art. 59	Partecipazione alle sedute degli Assessori
art. 60	Iscrizione a parlare
art. 61	Ordine e disciplina degli interventi
art. 62	Obbligo di astensione
art. 63	Fatto personale
art. 64	Mozione d'ordine
art. 65	Sospensione o rinvio di un argomento
art. 66	Chiusura della discussione
art. 67	Dichiarazioni di voto
art. 68	Modi di votazione
art. 69	Proclamazione del risultato - Ripetizione delle votazioni invalide
art. 70	Ripresentazione di proposte respinte
art. 71	Segretario generale

CAPO VIII

ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE

art. 72	Discussione generale
art. 73	Ordini del giorno sugli argomenti all'esame del Consiglio
art. 74	Ordine delle votazioni
art. 75	Votazione per alzata di mano
art. 76	Votazione per appello nominale
art. 77	Votazione a scrutinio segreto
art. 78	Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti
art. 79	Presentazione, esame e votazione di emendamenti
art. 80	Non accettazione di emendamenti
art. 81	Rinvio in Commissione

CAPO IX

INTERROGAZIONI, MOZIONI, COMUNICAZIONI, RACCOMANDAZIONI

art. 82	Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
art. 83	Interventi sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse generale
art. 84	Interrogazione
art. 85	Presentazione delle interrogazioni
art. 86	Risposta alle interrogazioni
art. 87	Interrogazioni urgenti
art. 88	Svolgimento contemporaneo di interrogazioni
art. 89	Mozioni
art. 90	Presentazione e svolgimento delle mozioni
art. 91	Votazione delle mozioni
art. 92	Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno

- art. 93 Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni
- art. 94 Ordini del giorno
- art. 95 Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno
- art. 96 Aggiornamento della seduta

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

- art. 97 Indennità di presenza
- art. 98 Rispetto del Regolamento
- art. 99 Interpretazione autentica delle norme

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

art. 1

(Prima convocazione del Consiglio)

1. Il Presidente della Provincia neo-eletto convoca la prima seduta del Consiglio provinciale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Tale seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione stessa.

art. 2

(Prima adunanza del Consiglio -
Adempimenti della prima seduta)

1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente della Provincia neo-eletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. Immediatamente dopo la sua elezione il Presidente del Consiglio assume la presidenza della seduta, nel corso della quale il Presidente della Provincia presenta i componenti della Giunta ed ha quindi luogo la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, nr. 142

CAPO II

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED UFFICIO DI PRESIDENZA

art. 3

(Poteri e prerogative del Presidente del Consiglio)

1. Come previsto dall'art. 38 dello Statuto, al Presidente spetta una funzione di predisposizione, coordinamento e disciplina dei lavori del Consiglio nella più assoluta indipendenza e garantendo i diritti di tutti i Consiglieri.
2. In particolare il Presidente:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
 - b) convoca il Consiglio;
 - c) dirige i lavori consiliari garantendo il buon andamento degli stessi e l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - d) sovrintende all'Ufficio di Presidenza;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori del Consiglio, d'accordo con i capi Gruppo, e di sciogliere la riunione quando si verificano turbamenti che ne rendano impossibile la prosecuzione.

art. 4

(Poteri e prerogative del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente vicario esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente vicario le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dall'altro Vice Presidente. In assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età presente in Consiglio.

art. 5

(Compiti e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza garantisce la tutela dei diritti dei Consiglieri e per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale di una struttura operativa.
L'Ufficio di Presidenza è equiparato a tutti gli effetti alle Commissioni consiliari permanenti.
2. In particolare l'Ufficio di Presidenza :

- a) attua ogni iniziativa per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili alla loro attività amministrativa per la Provincia;
- b) si pronuncia sulle questioni pregiudiziali, sospensive, sulle ragioni d'ordine qualora la decisione assunta direttamente dal Presidente del Consiglio sia stata contestata dal o dai proponenti. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia contestata da almeno un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio provinciale, con votazione palese, senza discussione.
- c) stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la pubblicizzazione delle sedute consiliari;
- d) organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capi Gruppo consiliari e dei Presidenti delle Commissioni;
- e) formula proposte al Consiglio in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi consiliari e alle Commissioni mezzi, strutture e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
- f) decide sull'urgenza di mozioni e interrogazioni formulate dai Consiglieri. Questa decisione deve essere assunta all'apertura dei lavori consiliari prima dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime o sia contestata da almeno un quinto dei Consiglieri, decide il Consiglio provinciale, con votazione palese, senza discussione.
- g) riferisce al Consiglio provinciale sui lavori delle Commissioni consiliari ogni sei mesi;
- h) assicura i servizi di biblioteca e la documentazione per i lavori consiliari;
- i) tiene rapporti con gli Uffici di Presidenza delle altre assemblee elettive;
- l) esprime parere per la partecipazione dei Consiglieri provinciali a convegni, congressi, viaggi di studio, a spese della Provincia, e individua - sentiti i capi Gruppo ed in accordo con il Presidente della Provincia - i singoli Consiglieri ammessi a partecipare;
- m) ha il compito di trasmettere copia dei verbali delle Commissioni agli Uffici competenti della Provincia.

art. 6

(Modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, in orari non coincidenti con le riunioni del Consiglio provinciale e - sempre su convocazione del Presidente del Consiglio - quando ne sia fatta richiesta dagli altri due

membri dell'Ufficio di Presidenza o dal Presidente della Provincia.

2. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa - con funzioni consultive - il dirigente dell'Ufficio di segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale.
3. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.
4. Il Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, individua annualmente un capitolo di bilancio destinato al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

art. 7

(Validità della seduta e delle deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza)

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno due membri.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente, o del Vice Presidente vicario in caso di assenza del primo.

art. 8

(Cessazione e surroga dei componenti l'Ufficio di Presidenza)

1. I componenti l'Ufficio di Presidenza cessano dalla carica in caso di dimissioni, oltre che nei casi di revoca di cui all'art. 40 dello Statuto.
2. La surroga dei componenti deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio provinciale, nella prima seduta successiva alla cessazione.

C A P O I I I

GRUPPI CONSILIARI

art. 9

(Composizione dei Gruppi)

1. I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati, qualunque ne sia il numero. I Consiglieri eletti in quanto candidati Presidenti possono, durante il mandato della consiliatura, costituirsi ciascuno come gruppo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad eccezione delle ipotesi di adesione al Gruppo misto e di quanto previsto all'art. 37, comma 3, dello Statuto provinciale, per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri. Non può essere costituito più di un Gruppo misto.
3. In ogni caso il Gruppo formato dagli eletti nel medesimo raggruppamento continua ad essere costituito anche quando il Gruppo stesso - per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo - è formato da un solo Consigliere.

art. 10

(Dichiarazione di appartenenza)

1. Entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, ciascun Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Presidente del Consiglio in quale Gruppo consiliare entra a far parte. I Consiglieri subentranti nel corso del mandato devono presentare la dichiarazione entro cinque giorni dalla prima seduta successiva alla loro proclamazione.
2. Ciascun Gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del capo Gruppo, dell'eventuale vice capo Gruppo e dei loro sostituti che dovessero verificarsi nel corso del mandato.
3. In caso di mancata designazione, si considera capo Gruppo il Consigliere più anziano di età appartenente al Gruppo stesso.

art. 11

(Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare)

1. Il fondo di dotazione dei Gruppi previsto dall'art. 42, comma 1, dello Statuto è di norma utilizzato per far fronte alle seguenti spese:
 - . spese telefoniche e postali;
 - . spese per acquisto di giornali, libri e riviste;
 - . spese per la stampa e l'informazione, per divulgazione delle attività dei Gruppi consiliari;
 - . spese di rappresentanza per fini istituzionali della Provincia;

- . spese per convegni e manifestazioni per fini istituzionali della Provincia;
 - . spese per consulenze e collaborazioni;
 - . spese per servizio bar;
 - . spese per il reperimento e l'acquisizione di documentazione e progetti presso altri Enti e Istituzioni, per attività e iniziative connesse ai fini istituzionali della Provincia.
2. Il Consiglio provinciale nel momento in cui delibera i criteri per l'assegnazione e per l'utilizzo dei fondi può stabilire anche altre forme per utilizzare gli stessi.
 3. Le spese telefoniche e postali sono addebitate al fondo di competenza di ciascun Gruppo in sede di rendiconto trimestrale.
 4. Per le spese per consulenze e collaborazioni, il capo Gruppo, individuato il consulente o il collaboratore, stipula con lo stesso una convenzione, in nome e per conto del Gruppo consiliare di appartenenza e con l'utilizzo - ai soli fini fiscali e tributari - del codice fiscale della Provincia. La convenzione è poi trasmessa alla Giunta provinciale per la sola "comunicazione" ed alla Ragioneria per le annotazioni di legge ai fini fiscali e per le successive procedure di pagamento. Il pagamento è effettuato con cadenza mensile tramite mandato.
 5. Le altre spese di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con ricorso alla Cassa Economale. A tal fine ogni Gruppo - nel limite consentito dal proprio fondo di dotazione - predispone una richiesta scritta indicando gli elementi essenziali della spesa e la trasmette, tramite la segreteria dei Gruppi, all'Economato, usando i "buoni economali". L'Economato presenterà il conto trimestrale delle spese anticipate - distinto per ogni Gruppo consiliare - alla Ragioneria per la rendicontazione e il rimborso.

C A P O IV

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

art. 12

(Composizione e funzionamento)

1. La Conferenza dei capi Gruppo è costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Presidente della Provincia, dai capi Gruppo consiliari e dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La Conferenza dei capi Gruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle Commissioni consiliari permanenti.
2. Il capo Gruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal vice capo Gruppo o da altro componente del Gruppo.
3. Alla Conferenza possono essere invitati gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
4. La Conferenza è convocata, secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 3, dello Statuto, con avviso scritto da recapitarsi ai capi Gruppo, con l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire in via telegrafica o telefonica.
5. In prima convocazione per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei capi Gruppo; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché di numero non inferiore a tre.
6. Il Segretario generale, o il Vice Segretario generale, partecipano ai lavori con funzioni consultive.

art. 13

(Competenze)

1. La Conferenza dei capi Gruppo determina il programma ed il calendario dei lavori del Consiglio e risolve i problemi di carattere generale e procedurale.
2. Nelle decisioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capo Gruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo di appartenenza.
3. Le decisioni della Conferenza, il programma di lavoro ed i calendari sono pubblicati all'Albo pretorio.

CAPO V

COMMISSIONI PERMANENTI

art. 14 (Istituzione delle Commissioni)

1. Il Consiglio, entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti, istituisce le Commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero, le materie di rispettiva competenza, il numero dei componenti permanenti.
2. E' in ogni caso istituita la "*Commissione consiliare permanente di verifica dell'attività consiliare*", di cui sono componenti permanenti il Presidente del Consiglio, che la presiede, i vice Presidenti del Consiglio e tutti i capigruppo o loro delegati.
3. Le sedute delle Commissioni di cui al presente capo sono pubbliche, salvo i casi previsti per il Consiglio provinciale.

art. 15 (Composizione delle Commissioni)

1. Le Commissioni Permanenti sono costituite in seno al Consiglio assicurando la presenza di tutti i gruppi consiliari. Le modalità di voto di cui al presente capo garantiscono il rispetto della proporzionalità in seno a ciascuna commissione attribuendo ai commissari il peso elettorale del rispettivo gruppo di appartenenza, secondo un meccanismo di voto ponderato.
2. Il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale partecipano a pieno titolo alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di voto. Tale facoltà non è in nessun caso delegabile e non modifica il criterio di proporzionalità previsto dall'art.15 comma 1.
3. I componenti permanenti impossibilitati a presenziare ad una seduta possono delegare altri consiglieri del medesimo gruppo, in forma scritta acquisita agli atti dal Presidente della Commissione.
4. Il Consigliere delegato ai sensi del precedente comma partecipa alla seduta con lo stesso status dei componenti della commissione. Tutti i Consiglieri provinciali hanno diritto in ogni caso di partecipare alle sedute delle commissioni permanenti di cui non sono membri con facoltà di parola.
5. Per la partecipazione a più sedute nella stessa giornata potranno essere riconosciuti più gettoni di presenza, fermo restando l'impossibilità di superare il limite massimo mensile consentito dalla Legge.

art. 16
(Nomina dei componenti le Commissioni)

1. I componenti permanenti delle Commissioni sono votati dal Consiglio, salvo quanto previsto dall'art.17.

art. 17
(Sostituzioni)

1. I componenti permanenti dimissionari sono sostituiti nelle Commissioni di cui al presente capo da altri Consiglieri del medesimo Gruppo, se disponibili, su designazione del capogruppo indirizzata al Presidente del Consiglio, che ne dà comunicazione appena possibile al Presidente della Commissione e al Consiglio.
2. Qualora non vi siano Consiglieri del medesimo Gruppo disponibili, il componente permanente dimissionario è sostituito con deliberazione del Consiglio.
3. Il Consigliere che dichiara di cambiare Gruppo nel corso del mandato si considera dimissionario dalle Commissioni di cui è componente permanente ed è eventualmente riconfermato o sostituito in esse con deliberazione del Consiglio.

art. 18
(Costituzione delle Commissioni)

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, ciascuna Commissione procede all'elezione con votazione palese del proprio Presidente e del vice Presidente, ad eccezione della *Commissione consiliare di verifica dell'attività consiliare*, scegliendoli tra i componenti permanenti.
2. Il Presidente del Consiglio comunica al Consiglio, in Aula, la costituzione delle Commissioni.

art. 19
(Presidenza delle Commissioni)

1. Il Presidente della Commissione organizza i lavori raccordandosi con il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente convoca la Commissione, formulando l'ordine del giorno, e ne presiede le sedute.
3. Il Presidente della Commissione informa periodicamente, e comunque almeno ogni tre mesi, il Presidente del Consiglio delle attività svolte ed in generale dello stato dei lavori relativi alle materie assegnate alla Commissione.

4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. In caso di assenza anche del vice Presidente, la Commissione elegge un proprio componente permanente a presiedere la seduta.
5. Un dipendente del Consiglio svolge le funzioni di Segretario della Commissione. In casi eccezionali, dovuti a convocazioni in località od orari fuori dall'ordinario, nell'impossibilità di fruire del supporto di dipendenti del Consiglio, il Presidente può nominare segretario della Commissione un Consigliere.

art. 20

(Convocazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni fissi della settimana, evitando la contemporaneità delle sedute.
2. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, ai componenti permanenti, ai Gruppi consiliari e alla direzione centrale del Consiglio, almeno tre giorni prima delle sedute, tramite posta elettronica certificata. Le convocazioni, a cura della direzione, sono contestualmente affisse sulla bacheca del Consiglio e pubblicate sul sito Internet del Consiglio.
3. In caso di urgenza motivata, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta:
 - . del Presidente del Consiglio;
 - . del Presidente della Provincia;
 - . di un terzo dei componenti permanenti della Commissione;
 - . da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali.
5. Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Commissione convoca la Commissione, per gli argomenti richiesti, entro dieci giorni, ovvero entro un termine più breve su motivata richiesta del Presidente del Consiglio. In mancanza, la Commissione può essere convocata dal Presidente del Consiglio.

art. 21

(Coordinamento dei lavori delle Commissioni con i lavori del Consiglio)

1. Le Commissioni non si possono riunire nello stesso giorno nel quale è convocato il Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.

art. 22
(Processo verbale)

1. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle riunioni in forma sommaria tranne i casi in cui i Consiglieri chiedano che siano verbalizzate loro dichiarazioni.
2. Il Segretario svolge tutte quelle incombenze connesse con i lavori della Commissione.
3. Il verbale - da approvare in apertura di una delle sedute successive e comunque non oltre sessanta giorni - è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

art. 23
(Ordine del giorno delle Commissioni)

1. Le Commissioni possono essere convocate per discutere solo su materie di propria competenza e possono decidere esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

art. 24
(Competenze concorrenti e questioni di competenza)

1. Un argomento può essere assegnato dal Presidente del Consiglio a più Commissioni quando non sia individuabile la competenza prevalente di una sola Commissione, o quando il Presidente di Commissione ne faccia esplicita e motivata richiesta al Presidente del Consiglio. In caso di riunioni congiunte le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
2. Nel caso in cui la competenza sia controversa, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide quale Commissione sia competente.
3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle Commissioni, il Presidente del Consiglio ne attribuisce l'esame a quella che si occupa di materie analoghe o affini.

art. 25
(Pareri e designazione dei relatori per il Consiglio)

1. Per le proposte di deliberazione da iscrivere o iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, le Commissioni devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione alla Commissione, previa registrazione su apposito registro in formato digitale, di dominio pubblico via Internet, a cura della segreteria della Commissione, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 20 per i casi di motivata urgenza.
2. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio sottoporrà comunque la questione al Consiglio, il quale può concedere una proroga alla Commissione, fissando un nuovo termine.

3. Le deliberazioni devono contenere i pareri espressi dalle Commissioni.
4. Ciascun componente può avanzare alla Commissione, da solo o congiuntamente con altri, una sola proposta di parere.
5. Ciascun componente può votare a favore di una sola proposta di parere.
6. Le proposte di parere sono votate al termine della discussione ed è approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti determinato con il meccanismo del voto ponderato.
7. In caso di parità è approvata solo quella votata dal Presidente della seduta oppure, se il Presidente si è astenuto, quella votata dal Consigliere più anziano ai sensi del comma 4 dell'art.27 dello Statuto.
8. Il primo proponente del parere approvato, salvo delega, interverrà in Consiglio sul provvedimento in qualità di relatore per conto della Commissione.
9. I primi proponenti delle proposte di parere non approvate interverranno in Consiglio in qualità di relatori di minoranza.

art. 26

(Validità delle sedute e modalità di votazione)

1. Le Commissioni consiliari decidono, osservato il meccanismo del voto ponderato, a maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Commissari. Le votazioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno ventiquattro voti ponderati.
2. Il numero di voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso tra i Commissari appartenenti al Gruppo presenti in aula al momento della votazione. Nel caso in cui la suddivisione matematica produca decimali, gli stessi dovranno essere attribuiti ai Commissari più anziani del Gruppo cui pertengono, nella misura massima di un voto per ciascun Commissario. Per l'individuazione del Commissario anziano trova applicazione il disposto di cui all'art.27, comma 4, dello Statuto provinciale. Ogni Commissario può essere portatore di un massimo di due voti ponderati. Il limite di due voti ponderati non si applica alle decisioni della 'Commissione consiliare permanente di verifica dell'attività consiliare' e può essere derogato, in sede di istituzione di nuove Commissioni, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri provinciali.
3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente della Commissione.
4. In mancanza del numero legale in sede di votazione, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta oppure dispone il rinvio ad altra seduta della votazione e la trattazione dell'argomento successivo.

art. 27
(Svolgimento delle sedute in sede referente)

1. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire al Consiglio.
2. Un Commissario, nominato relatore, prepara una relazione, la quale s'intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta determinati con il meccanismo del voto ponderato.
3. I Commissari dissenzienti possono designare uno o più relatori di minoranza.
4. Le relazioni ed i resoconti dei lavori esperiti dalle Commissioni sono trasmessi al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio il quale ne dispone la distribuzione ai Consiglieri e provvede all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, tenuto conto della programmazione dei lavori del Consiglio e sentita la Conferenza dei capi Gruppo.
5. Ogni Consigliere può proporre al Consiglio motivate questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo inerenti a argomenti già assegnati alle Commissioni, presentando domanda al Presidente del Consiglio.

art. 28
(Poteri e funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni possono presentare, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni da discutere in sede di Consiglio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità.
3. Le Commissioni si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri su richiesta del Consiglio.
4. Le Commissioni si riuniscono, inoltre, per svolgere funzioni di controllo sull'attività amministrativa e per ascoltare o discutere comunicazioni della Giunta.

art. 29
(Consultazioni, interventi ed audizioni)

1. Le Commissioni - comprese le Commissioni speciali e per le Pari opportunità – quando decidano di procedere a consultazioni, ne informano il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Provincia, indicando le persone da sentire, il luogo e la data della loro convocazione avendo cura di favorire la massima partecipazione.
2. Ciascuna Commissione, qualora ritenga di attingere informazioni dai Dirigenti dei Settori o da altri funzionari ed impiegati, ne fa richiesta al Presidente della Provincia, il quale è tenuto

a disporre la comparizione degli stessi nell'adunanza di Commissione successiva alla richiesta stessa ovvero a quella indicata dalla Commissione richiedente.

3. Ogni Commissione, per svolgere materie di propria competenza, ha diritto di acquisire documenti in possesso della Giunta, facendone richiesta al Presidente della Provincia.

art. 30

(Commissioni consiliari speciali e d'indagine o di inchiesta)

1. Possono essere istituite Commissioni speciali - con deliberazioni del Consiglio provinciale, che ne precisano il fine, l'oggetto ed i poteri, approvate a maggioranza dei Consiglieri assegnati - le quali sono soggette alle norme previste per le Commissioni permanenti.
2. Possono essere istituite altresì Commissioni di indagine o di inchiesta e Commissioni consultive in materie di interesse provinciale.

art. 30 bis

(Disciplina dei lavori delle Commissioni)

1. Le Commissioni Permanenti possono disciplinare i lavori mediante l'istituzione di proprie articolazioni organizzative denominate sotto Commissioni, cui è possibile affidare la trattazione e l'approfondimento di specifiche tematiche individuate dalla Commissione Permanente istitutrice tra le proprie competenze. Le sotto Commissioni possono svolgere solo lavori di approfondimento o istruttori. Le riunioni dovranno svolgersi di norma presso la sede di Via Vivaio, compatibilmente con il calendario dei lavori fissato per le Commissioni. Le sedute sono valide, stante la funzione meramente istruttoria, anche con la presenza di almeno due componenti la sotto Commissione. I tempi per ultimare i lavori istruttori sono stabiliti dal Presidente della Commissione caso per caso, in modo tale da garantire i termini assegnati alla Commissione per esprimere il proprio parere sugli atti da sottoporre alla valutazione del Consiglio provinciale.
2. La partecipazione alle sedute delle sotto Commissioni si considera, ad ogni effetto, quale partecipazione a seduta di Commissione Permanente solo per i componenti la sotto Commissione o loro delegati.
3. Le attività svolte dalle sotto Commissioni sono sempre sottoposte all'approvazione delle Commissioni Permanenti istitutrici.
4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Regolamento per le Commissioni Permanenti.

C A P O VI

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

art. 31 (Istituzione)

1. E' istituita la Commissione Pari Opportunità che agisce quale osservatorio permanente su questioni inerenti le problematiche femminili.

art. 32 (Obiettivi)

1. La Commissione si propone di promuovere iniziative intese a porre in luce le problematiche femminili in campo sia culturale che sociale con particolare riferimento al territorio provinciale e alle istituzioni locali.
2. In tal senso può, individuati gli ambiti, sollecitare al Presidente della Provincia, ai singoli Assessori e al Consiglio la promozione di "azioni positive" su questi temi ed intervenire segnalando problemi e suggerendo eventuali iniziative da intraprendersi.
3. Le iniziative della Commissione dovranno essere discusse dal Consiglio ogni sei mesi.

art. 33 (Composizione)

1. La composizione della Commissione deve riflettere, proporzionalmente, la composizione del Consiglio.
2. Ogni Gruppo designa i propri rappresentanti, che possono anche non ricoprire la carica di Consigliere provinciale, comunicandone i nomi al Presidente del Consiglio.
3. I componenti la Commissione sono votati dal Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio insedia la Commissione.

art. 34 (Pareri)

1. La Giunta ed il Consiglio, nel predisporre atti aventi attinenza con quanto previsto ai precedenti articoli 32 e 33, sono tenuti a richiedere parere alla Commissione e avvalersi della sua collaborazione.

art. 35
(Riunioni)

1. La Commissione può invitare alle sue riunioni il Presidente della Provincia e, secondo le singole competenze, gli Assessori, per avere delucidazioni su argomenti specifici o per approntare suggerimenti o integrazioni a progetti e programmi, purché rientranti nell'ambito delle tematiche femminili.
2. In questa direzione, può anche invitare esperte ed esperti di specifici settori al fine di elaborare proposte per l'attività dell'Amministrazione.

art. 36
(Attuazione delle iniziative)

1. Ogni proposta di iniziativa promossa dalla Commissione è trasmessa al Presidente della Provincia che provvede in merito.

art. 37
(Convocazione)

1. La Commissione è convocata dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle sue componenti. In questo caso, la Presidente stessa provvederà alla convocazione entro dieci giorni.
2. La Segreteria è demandata all'Ufficio di coordinamento delle Commissioni consiliari e provvede alle conseguenti incombenze operative.

art. 38
(Validità delle sedute)

1. La Commissione è riunita almeno una volta al mese od ogni qual volta si presentino le condizioni previste dai precedenti articoli. La seduta della Commissione è valida solo se è presente almeno la maggioranza dei componenti effettivi.
2. I Consiglieri provinciali, seppur non componenti la Commissione, possono essere presenti alle sedute.

Art.38 bis
(Indennità di presenza per i Commissari non Consiglieri)

1. Ai Commissari non Consiglieri spetta, per ogni seduta di Commissione, un'indennità di presenza di importo pari al gettone previsto per i componenti del Consiglio provinciale.

art. 39
(Dotazione dei fondi)

1. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio provinciale determina un fondo specifico a sostegno delle attività della Commissione.

art. 40
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda a quanto stabilito per le Commissioni consiliari permanenti.

C A P O VI BIS
COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

art. 40 bis
Istituzione

1. E' istituita la Commissione di Garanzia e Controllo con le funzioni di cui all'art. 42 bis dello Statuto.

art. 40 ter
Poteri

1. La Commissione ha diritto di ottenere, dai rappresentanti nominati o designati in Enti, Istituzioni, Fondazioni e Società di capitali, idonee relazioni sull'attività degli stessi, da trasmettere al Consiglio ogni volta venga richiesto da un Consigliere Provinciale nell'ambito della stessa Commissione, ed almeno una volta l'anno.
2. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni proprie della Commissione secondo quanto previsto dall'art. 42 bis dello Statuto, il Presidente della stessa ha la facoltà di esercitare il diritto di rivolgersi agli enti di secondo grado e, tramite gli uffici competenti, alle società a partecipazione provinciale per ottenere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, essendo tenuto al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, i rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale sono tenuti, se richiesto ed entro breve termine, a relazionare alla Commissione sull'andamento dei soggetti di cui hanno la rappresentanza, sulle sue prospettive future e su ogni altra informazione utile per l'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo proprio del Consiglio Provinciale.
3. La Commissione può, inoltre, formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza ed allo snellimento dei procedimenti amministrativi e formulare, su richiesta dell'amministrazione provinciale, pareri preventivi su tali materie.

art. 40 quater
Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato, si rimanda a quanto stabilito per le Commissioni consiliari permanenti.

C A P O VII

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

art. 41 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio provinciale)

1. Il Consiglio provinciale ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dallo Statuto e dal presente Regolamento, utilizzando risorse previste in apposito capitolo del bilancio della Provincia.

Art. 41-bis (Ufficio di Programma)

1. L'Ufficio di Programma opera nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio quale struttura di supporto giuridico-amministrativo per l'attività del Consiglio stesso e delle sue articolazioni, nonché dei singoli Consiglieri. Esso è posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed è inquadrato nella Direzione Centrale competente per le questioni del Consiglio.
2. Il personale dell'Ufficio di Programma è costituito da dipendenti della Provincia particolarmente qualificati, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, per garantire l'efficacia e la continuità del servizio nel tempo. Su tematiche specifiche si può avvalere dell'apporto di esperti o consulenti esterni.
3. Le risorse finanziarie a disposizione dell'Ufficio di Programma sono determinate annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, all'interno degli stanziamenti per il proprio funzionamento.

art. 42 (Programmazione e calendario dei lavori del Consiglio provinciale)

1. I lavori del Consiglio sono programmati secondo quanto disposto dall'art. 44 dello Statuto.
2. Ferme restando le competenze e prerogative del Presidente del Consiglio, della Conferenza dei capi Gruppo consiliari e dei Consiglieri, l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Presidente della Provincia ed i capi Gruppo consiliari, programma l'attività del Consiglio definendo il numero delle sedute da riservare alla trattazione:
 - a) degli argomenti di interesse generale;
 - b) dei provvedimenti deliberativi;
 - c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.

3. Nel caso in cui nella conferenza dei capi Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma e sul calendario dei lavori, l'Ufficio di Presidenza, sulla base dei prevalenti orientamenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, predispone il programma per non oltre due mesi.

art. 43
(Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere favorevole della Conferenza dei capi Gruppo, può convocare una o più sedute, dedicate alla discussione di un argomento o di un provvedimento o di un gruppo di provvedimenti tra loro connessi.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno ed i documenti ad esso connessi, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine è abbreviato a ventiquattro ore. In tal caso l'avviso di convocazione può essere inviato anche per telegramma o telefax.
4. Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno e l'ordine dei lavori relativi ad ogni singola seduta.
5. La convocazione straordinaria deve essere disposta dal Presidente del Consiglio, quando sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri provinciali o dal Presidente della Provincia. In questi casi il Presidente del Consiglio deve riunire il Consiglio entro dieci giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

art. 44
(Luogo delle sedute)

1. Il Consiglio provinciale si riunisce di norma nella propria sede di Palazzo Isimbardi.
2. Persone estranee al Consiglio non sono ammesse in Aula durante le sedute. Può accedere solo il personale autorizzato dal Presidente del Consiglio.
3. La Stampa ed il pubblico assistono alle sedute in settori riservati.

art. 45
(Appello - Mancanza del numero legale)

1. I Consiglieri firmano il foglio di presenza.
2. Il Presidente del Consiglio, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione,

chiede al Segretario generale, o a chi ne fa le veci, di eseguire l'appello nominale dei Consiglieri. Accertata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta.

3. Qualora non risulti presente il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello, da effettuarsi entro un'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta.

art. 46
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo nei casi previsti dai commi successivi.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Quando durante l'esame di un argomento sia necessario il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio delibera in tal senso con votazione in forma palese, con la maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia, da un Consigliere o dal Segretario generale.
5. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale.

art. 47
(Interruzione o sospensione delle sedute)

1. Su richiesta di uno o più Consiglieri provinciali il Presidente del Consiglio - sentiti i capi Gruppo - può disporre una breve interruzione o sospensione dei lavori, per un tempo determinato, dandone preventivo avviso al Consiglio.

art. 48
(Verifica del numero legale)

1. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta, ma ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione, oppure dopo ogni interruzione dei lavori.
2. I Consiglieri che chiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
3. La verifica è effettuata per appello nominale dei Consiglieri.
4. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la

validità della seduta, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta per il tempo massimo di un'ora, oppure può aggiornare la seduta ai sensi dei successivi articoli, oppure toglierla. Nel caso di rinvio, alla ripresa della seduta, si procede ad una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale. Qualora anche da tale verifica risulti l'assenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta l'adunanza.

5. Se da una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4.
6. Nel caso in cui una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale il verbale deve indicare sia i nomi degli intervenuti che degli assenti giustificati.

art. 49
(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo le disposizioni di legge o statutarie che richiedono maggioranze speciali, il Consiglio può deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri provinciali assegnati.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi. I Consiglieri che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri presenti che non partecipano alla votazione si considerano come astenuti.

art. 50
(Processo verbale)

1. Per ogni seduta si redige il processo verbale, nel quale sono riportati gli atti e le deliberazioni, indicando il voto espresso, l'oggetto delle discussioni, i nomi e gli interventi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Nel caso di seduta segreta, il processo verbale da redigersi, con le cautele del caso, è approvato alla fine della medesima seduta, non è reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria generale.
3. Il verbale è distribuito a tutti i Consiglieri entro sessanta giorni dalla seduta, iscritto all'ordine del giorno ed è approvato se nessuno presenta osservazioni. Qualora fosse necessaria la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendano apportare una rettifica o che intervengano per fatto personale.
5. Dopo l'approvazione, il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Segretario generale ed è rilegato annualmente in volume.

art. 51
(Ordine delle sedute - Sanzioni)

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama e può disporre che ne sia fatta menzione nel verbale.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se trascende ad ingiurie o minacce o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.
3. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.

art. 52
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

art. 53
(Divieto di ingresso degli estranei nell'aula)

1. Oltre al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, agli Assessori, al Collegio dei Revisori, al Segretario generale ed al Personale dell'Ente - la cui presenza è, dal Segretario generale stesso, ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta - nessuna altra persona può introdursi o essere ammessa nell'aula tranne se espressamente invitata.
2. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala ad esso riservata. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

art. 54
(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del Consiglio e possono essere iscritte le proposte di deliberazione munite del parere delle competenti Commissioni, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del presente Regolamento. Le proposte di deliberazione che abbiano completato l'iter procedurale devono essere iscritte all'ordine del giorno entro quindici giorni.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'Albo pretorio contemporaneamente all'invio dello stesso ai singoli Consiglieri.
3. L'ordine del giorno è comunicato al Prefetto.
4. Al fine di garantire il diritto all'informazione è facoltà del Presidente del Consiglio autorizzare la trasmissione dell'ordine del giorno agli organi di informazione.

art. 55
(Deposito degli atti - Rilascio di copie)

1. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione, durante le sedute, nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.
2. Dal momento della convocazione, essi sono depositati presso la Segreteria generale per la consultazione da parte dei Consiglieri stessi, durante l'orario d'ufficio.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione e di tutti gli atti richiamati e connessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

art. 56
(Trattazione dell'ordine del giorno)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3 dello Statuto e dalla legge, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è almeno ventiquattro ore prima depositata presso la Segreteria generale, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata.
2. In ogni seduta il Presidente del Consiglio, dopo le formalità di legge, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Sia il Presidente del Consiglio che i Consiglieri possono proporre l'inversione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.

4. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario i Consiglieri voteranno per alzata di mano, sentiti un Consigliere a favore e uno contrario.

art. 57
(Commissione di scrutinio)

1. In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio designa la Commissione di scrutinio, composta da tre Consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza. La Commissione verifica il computo delle votazioni effettuate per alzata di mano, per appello nominale o con sistemi elettronici; procede allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto; attesta la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione.
2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, i risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e depositati presso la Segreteria generale, insieme alle schede di votazione.

art. 58
(Trattazione urgente di argomenti non iscritti
all'ordine del giorno)

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. In apertura dei lavori di ogni seduta del Consiglio - per ragioni di eccezionale gravità ed urgenza opportunamente motivate per iscritto - il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia ed i singoli Consiglieri possono presentare mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e comunque chiedere che si proceda alla trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché non costituenti oggetto di atto amministrativo.
3. Prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno l'Ufficio di Presidenza valuta le richieste in ordine alla procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno di cui al comma precedente. In caso riconosca l'urgenza è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta. In caso non riconosca l'urgenza, le mozioni, le interrogazioni e gli ordini del giorno sono iscritti nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio a ciò destinata secondo il precedente articolo 42, comma 2, lett. c), osservati i termini di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio comunica in aula la decisione dell'Ufficio di Presidenza chiedendo che eventuali dissensi da parte dei Consiglieri siano espressi mediante alzata di mano, senza discussione alcuna.
5. Ove la decisione dell'Ufficio di Presidenza sia contestata da almeno dieci Consiglieri, decide il Consiglio provinciale con votazione palese, sentito un solo Consigliere per non più di dieci minuti. Analogamente si procede nel caso in cui la decisione dell'Ufficio di Presidenza non sia unanime.

art. 59
(Partecipazione alle sedute degli Assessori)

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

art. 60
(Iscrizione a parlare)

1. I Consiglieri che intendono intervenire alla discussione lo comunicano al Presidente del Consiglio che concede loro la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone avviso al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere iscritto assente dall'aula al momento del suo turno non ha più diritto ad intervenire.

art. 61
(Ordine e disciplina degli interventi)

1. Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente del Consiglio può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a Gruppi diversi.
2. La durata di un intervento non può superare il limite di quindici minuti.
3. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
4. Nessun intervento può essere sospeso e rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Su ciascun argomento, nessun Consigliere può prendere la parola, in sede di discussione generale, più di una volta e, in sede di discussione delle singole parti, più di due volte per ciascuna di esse. Il secondo intervento non può superare il limite di dieci minuti.
6. Il Consigliere può formulare la dichiarazione di voto non superando i cinque minuti.

art. 62
(Obbligo di astensione)

1. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il Consigliere interessato deve allontanarsi dall'aula prima che inizi la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

art. 63
(Fatto personale)

1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
3. L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti.
4. Il Presidente del Consiglio può togliere la parola se il Consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.

art. 64
(Mozione d'ordine)

1. Sono mozioni d'ordine quelle concernenti:
 - . l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - . la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi; nel corso di una seduta la questione pregiudiziale sul medesimo argomento può essere presentata una sola volta;
 - . la domanda di sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi.
2. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne determinano la sospensione.
3. Le mozioni d'ordine sono votate per alzata di mano.

art. 65
(Sospensione o rinvio di un argomento)

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato in merito.

art. 66
(Chiusura della discussione)

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno è più iscritto a parlare.
2. La chiusura della discussione avrà peraltro effetto solo dopo che avranno avuto la parola tutti i Consiglieri già iscritti a parlare.

art. 67
(Dichiarazioni di voto)

1. Ciascun Consigliere, prima che si proceda alla votazione, può effettuare la propria dichiarazione di voto, spiegandone i motivi, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che secondo il presente Regolamento devono adottarsi senza discussione o che possono essere precedute da interventi limitati.
3. Iniziativa la votazione, non è più possibile prendere la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o alla regolarità della votazione stessa.

art. 68
(Modi di votazione)

1. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale o con sistema elettronico.
2. La forma dello scrutinio segreto è adottata quando, chiusa la discussione e prima che si inizi la votazione, ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Le votazioni su questioni riguardanti persone sono effettuate a scrutinio segreto.
4. E' adottata la forma dell'appello nominale quando, chiusa la discussione e prima che si inizi la votazione, ne facciano domanda almeno un quinto dei Consiglieri.
5. Della votazione per alzata di mano può chiedersi la controprova immediata ed alla stessa partecipano i Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

art. 69
(Proclamazione del risultato -
Ripetizione delle votazioni invalide)

1. Compiuta la votazione, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

2. In caso di comprovata irregolarità, il Presidente del Consiglio dichiara la nullità della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

art. 70

(Ripresentazione di proposte respinte)

1. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate nei sessanta giorni successivi.

art. 71

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale della Provincia - o i Vice Segretari - partecipano alle sedute del Consiglio.
2. Il Consigliere più giovane di età svolge le funzioni di Segretario per gli argomenti alla cui trattazione non possono assistere né il Segretario generale né i Vice Segretari generali.

C A P O V I I I

ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE

art. 72

(Discussione generale)

1. Nessuna proposta della Giunta può essere trattata in Consiglio se non dopo il parere della competente Commissione consiliare permanente fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 25, comma 2.
2. Il Consiglio, senza dibattito e con votazione resa per alzata di mano - fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento - può deliberare che la discussione generale sia divisa per parti.
3. Intervengono nella discussione generale i Relatori, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, gli Assessori ed i Consiglieri iscritti a parlare. Al termine della discussione i Relatori possono replicare.

art. 73

(Ordini del giorno sugli argomenti all'esame del Consiglio)

1. Prima e durante la discussione generale possono essere presentati ordini del giorno su argomenti all'esame del Consiglio. Gli ordini del giorno sono illustrati dai presentatori nel corso della discussione stessa.
2. Sugli ordini del giorno presentati al termine della discussione generale, è ammesso a parlare solo un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti.
3. Non sono ammessi ordini del giorno su argomenti che non sono in discussione in Consiglio o che sono redatti in termini sconvenienti o contrastanti con precedenti deliberazioni. Sull'ammissibilità decide il Presidente del Consiglio e in caso di disaccordo decide il Consiglio - fermi restando i poteri dell'Ufficio di Presidenza - senza discussioni, per alzata di mano.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
5. Gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale, dando la precedenza a quelli con carattere sospensivo o pregiudiziale.

art. 74

(Ordine delle votazioni)

1. La votazione è effettuata sulla intera proposta di deliberazione, salvo che un Consigliere

richieda che la votazione sia fatta sulle singole parti del dispositivo ovvero sui singoli articoli.

2. Nel caso di mozioni, qualora siano distinte in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate.
3. Qualora la proposta di deliberazione o la mozione sia stata sottoposta a votazione per parti separate, è necessario votare l'atto anche nel suo complesso.
4. Durante la votazione e fino alla proclamazione del risultato, nessun Consigliere può intervenire, salvo nei casi previsti dal presente Regolamento relativi alla votazione. Il richiamo sospende le operazioni di voto.

art. 75

(Votazione per alzata di mano)

1. Nelle votazioni per alzata di mano, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio in base al conteggio effettuato dalla Commissione di scrutinio, assistita dal Segretario generale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da un Consigliere, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la votazione per appello nominale.

art. 76

(Votazione per appello nominale)

1. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata, per ordine alfabetico, dei Consiglieri da parte del Segretario generale.
2. Il Consigliere può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

art. 77

(Votazione a scrutinio segreto)

1. Si vota a scrutinio segreto quando si tratti di proposte su questioni concernenti persone.
2. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, munite del sigillo della Provincia, distribuite per ordine del Presidente del Consiglio ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna. Lo spoglio delle schede è effettuato dalla Commissione di scrutinio

con le modalità di cui all'art. 57 del presente Regolamento.

art. 78

(Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti)

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze speciali, le sedute del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri provinciali assegnati.
2. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
3. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora sorga contestazione circa il risultato della votazione, decide la Commissione di scrutinio, seduta stante. Il Presidente del Consiglio può concedere la parola al solo Consigliere che solleva la contestazione. Le schede contestate sono conservate negli Uffici dell'Ente per sessanta giorni a decorrere dall'avvenuta esecutività della deliberazione.
5. Qualora la legge o i regolamenti prevedano la rappresentanza delle minoranze, si procederà con il voto limitato.
6. In caso di parità di voto, il Presidente del Consiglio può riproporre la votazione della proposta in una delle sedute successive.

art. 79

(Presentazione, esame e votazione di emendamenti)

1. Prima della dichiarazione di chiusura della discussione, ogni Consigliere può proporre emendamenti ai provvedimenti in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio, il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. L'esame di ogni emendamento ha inizio con la loro illustrazione da parte di uno dei presentatori e ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.
4. Gli emendamenti - quando riguardano lo stesso argomento - debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

6. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo, va posto ai voti il mantenimento del testo.
7. Le modifiche agli emendamenti possono essere presentate fino al momento della votazione. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere riproposti da altri Consiglieri.
8. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire, seduta stante, i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, nr. 142. In presenza di tale evenienza, la votazione è rinviata ad una seduta successiva.

art. 80
(Non accettazione di emendamenti)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti formulati con frasi sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni assunte dal Consiglio.
2. Fermi restando i poteri dell'Ufficio di Presidenza, in caso di dissenso decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

art. 81
(Rinvio in Commissione)

1. Il Consiglio può rinviare alla Commissione l'esame della proposta in discussione qualora si renda necessaria o opportuna un'ulteriore istruttoria.
2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il termine da questo stabilito.

C A P O IX
INTERROGAZIONI, MOZIONI,
COMUNICAZIONI, RACCOMANDAZIONI

art. 82

(Comunicazioni, celebrazioni,
commemorazioni)

1. I Presidenti del Consiglio e della Provincia possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente e su richiesta di almeno nove Consiglieri o di tre capi Gruppo, possono intervenire brevemente i capi Gruppo o loro rappresentanti; comunque non si può procedere a deliberazioni.
3. Tuttavia sulle comunicazioni stesse possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità con quanto previsto dagli articoli 89, 90, 91 e 92.

art. 83

(Interventi sull'ordine dei lavori e
su problemi di interesse generale)

1. All'inizio della seduta o al termine della trattazione delle interrogazioni, i Consiglieri possono porre al Presidente del Consiglio o al Presidente della Provincia questioni sull'ordine dei lavori. Inoltre i Consiglieri possono richiamare l'attenzione su problemi di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale quando la seduta non sia dedicata alla prosecuzione di dibattito alla trattazione di interrogazioni e mozioni.
2. All'esame di tali argomenti è di norma dedicata un'ora ed i singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti. Per essi non è prevista risposta, a meno che il contenuto degli stessi non sia stato anticipato per iscritto almeno settantadue ore prima della seduta.
3. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i Gruppi.

art. 84

(Interrogazione)

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta e/o al Presidente della

Provincia per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.

3. Il testo delle interrogazioni è distribuito ai Consiglieri.

art. 85

(Presentazione delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio a ciò destinata ai sensi del precedente art. 42.
2. L'interrogante può anche dichiarare che intende avere risposta scritta.
3. In quest'ultimo caso possono intervenire brevemente anche i membri della Commissione che non hanno formulato l'interrogazione, dopo la risposta del Presidente della Provincia o di uno o più Assessori.

art. 86

(Risposta alle interrogazioni)

1. La risposta alle interrogazioni, sia orale che scritte, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione.
2. Le interrogazioni con risposta orale sono affrontate in Consiglio secondo l'ordine di presentazione entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione stessa. In ogni seduta devono essere trattate almeno due interrogazioni secondo l'ordine di presentazione o secondo quanto concordato dai capi Gruppo. La trattazione avviene all'inizio della seduta all'interno della prima ora dedicata agli argomenti previsti nell'art. 83.
3. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente della Provincia o dell'Assessore competente, solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni.
4. Qualora non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare per iscritto l'interrogazione in mozione, che sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Se l'interrogante, il Presidente della Provincia o l'Assessore non fossero presenti, l'interrogazione s'intende rinviata alla seduta successiva a ciò destinata secondo il precedente art. 42, comma 2, lett.c). Qualora l'interrogante non fosse presente, senza giustificati motivi, alla seduta successiva, l'interrogazione si intende decaduta.
6. Dopo un'ora di trattazione, il Presidente del Consiglio potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

art. 87
(Interrogazioni urgenti)

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni urgenti - motivando l'urgenza - le quali sono soggette alla procedura prevista dal precedente art. 58.

art. 88
(Svolgimento contemporaneo di interrogazioni)

1. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni relative a argomenti connessi siano svolte contemporaneamente, secondo la programmazione di cui all'art. 42.

art. 89
(Mozioni)

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.

art. 90
(Presentazione e svolgimento delle mozioni)

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto ad iscriverle nell'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio a ciò destinata, ai sensi del precedente art. 42, osservati i termini di cui all'art. 43 del presente Regolamento.
2. I proponenti possono chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci sulla eventuale assegnazione della mozione all'esame preventivo della Commissione competente.
3. Nella discussione in Aula può intervenire ogni Consigliere per non più di dieci minuti.
4. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.

art. 91
(Votazione delle mozioni)

1. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate, salvo quanto previsto dall'art.72.

3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione finale qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
4. Qualora sia necessario acquisire, per effetto degli emendamenti presentati, i pareri di cui all'art. 53 e l'attestazione di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le mozioni non possono essere messe in votazione e restano iscritte all'ordine del giorno.

art. 92

(Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno)

1. E' istituito il Repertorio delle mozioni e degli ordini del giorno.
2. Ad ogni mozione ed ordine del giorno è assegnato, al momento della presentazione, un numero di protocollo progressivo. Sul predetto repertorio sono annotate le vicende successive concernenti gli ordini del giorno e le mozioni nonché le attività amministrative eventualmente poste in essere dalla Provincia relativamente ad esse.
3. Le mozioni sono suddivise in mozioni a carattere generale e mozioni a carattere particolare.
4. La Provincia pubblica trimestralmente una raccolta delle mozioni e degli ordini del giorno accolti, con l'indicazione delle attività amministrative poste in essere. Tale pubblicazione è inviata ai Consiglieri provinciali.
5. Il repertorio è custodito presso l'Ufficio di Presidenza ove può essere consultato dai Consiglieri Provinciali.

art. 93

(Svolgimento congiunto di mozioni ed interrogazioni)

1. Quando su argomenti connessi concorrono interrogazioni e mozioni, il Presidente del Consiglio può disporre un'unica discussione.

art. 94

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.
3. Nel caso venga sollevata una questione di ammissibilità, decide il Consiglio.

art. 95

(Disposizioni comuni alle mozioni, interrogazioni
ed ordini del giorno)

1. Ogni interrogazione, mozione od ordine del giorno può essere presentato con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia, senza espresso consenso di tutti i firmatari.
3. Agli effetti della discussione sarà considerato primo proponente od interrogante soltanto il primo firmatario.

art. 96

(Aggiornamento della seduta)

1. Il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisa la necessità, può disporre, seduta stante, l'aggiornamento della seduta per il primo giorno successivo non festivo, con il medesimo ordine del giorno.
2. L'aggiornamento della seduta formulato dal Presidente del Consiglio, nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i Consiglieri presenti in aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo telegramma o telefax.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

art. 97

(Indennità di presenza)

1. I Consiglieri provinciali hanno il diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per ogni partecipazione alle sedute di Consiglio o di Commissione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

art. 98

(Rispetto del Regolamento)

1. Per tutti gli atti di competenza del Consiglio devono osservarsi le procedure e le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Ciascun membro del Consiglio e della Giunta può sollevare questione di illegittimità degli atti posti in discussione o assunti con inosservanza delle procedure previste dal Regolamento.

art. 99

(Interpretazione autentica delle norme)

1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente del Consiglio, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente venga da taluno dei Consiglieri contestata.
2. In quest'ultima ipotesi il Presidente del Consiglio concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.